



COMUNE DI BOVES

PROVINCIA DI CN

AREA SINDACO

ORDINANZA N. 152 DEL 10/11/2020

IL SINDACO

PREMESSO che con l'entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi n.15 del 04 ottobre 2018 e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate. Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre);

DATO ATTO che l'abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, e nel dettaglio:

- È ammesso l'abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri quadri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione, a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti;
- È concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
- Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco;
- I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme;
- L'attività può essere svolta solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha approvato la nuova legge n. 3 del 26 febbraio 2020 che introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento come di seguito esposto:

- Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni anche non continuativi per i Comuni montani e per un massimo di 15 giorni anche non continuativi per le aree di pianura.
- Le deroghe vanno decise dai Sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all'art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche,

climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

VISTO l'art. 256 bis, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il quale recita: "Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

VALUTATO NECESSARIO garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento dei residui agricoli conseguenti alla raccolta delle castagne e alla gestione del patrimonio boschivo e selvicolturale in genere, che consenta di evitare rischi per l'ambiente, causati dall'innesco e la propagazione di incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco ovvero il loro dilavamento a seguito di eventi alluvionali, causa di otturazione di condotte e canali.

RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), relativamente ai residui agricoli conseguenti alla raccolta delle castagne e alla gestione del patrimonio boschivo e selvicolturale in genere.

VISTA la precedente propria ordinanza n. 150 del 30/10/2020 con cui veniva concessa la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale dal giorno 1° novembre al 10 novembre 2020 compresi permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui agricoli conseguenti alla raccolta delle castagne e alla gestione del patrimonio boschivo e selvicolturale in genere.

RITENUTO NECESSARIO procedere a proroga della precedente ordinanza n. 150 del 30/10/2020 per il periodo tra l'11 e il 22 novembre 2020 al fine di garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento dei residui agricoli conseguenti alla raccolta delle castagne e alla gestione del patrimonio boschivo e selvicolturale in genere.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), **dal giorno 11 novembre al 22 novembre 2020 compresi** permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui agricoli conseguenti alla raccolta delle castagne e alla gestione del patrimonio boschivo e selvicolturale in genere. Pertanto, dal giorno 11 novembre al 22 novembre 2020 compresi è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, a tutela della salute e dell'ambiente, nei modi di seguito stabiliti:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, non deve essere effettuata a contatto con i fusti delle piante arboree;
- La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;

- L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;
- La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;
- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- È assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza. L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs 1 8/08/2000 n. 267 e smi.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Municipale del Comune di Boves, per la vigilanza di competenza;
- alla Stazione dei Carabinieri e la Stazione Carabinieri Forestali territorialmente competenti per la vigilanza di competenza;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito web comunale e di darne diffusione a mezzo pubblicazione ed affissione manifesti.

Boves, 10/11/2020

IL SINDACO

Firmato digitalmente

Avv. Maurizio Paoletti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ con n. _____ .

OPPOSIZIONI: _____

Boves li, _____

IL MESSO COMUNALE
